REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38
DEL 12 OTTOBRE 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 40
DEL 7 OTTOBRE 2015

SO 38

Anno LII S.O. n. 38

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO38_1_DPR_207_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2015, n. 0207/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4, commi da 16 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale concedere contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio;
VISTO il testo del "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2015 n. 1930;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", nel testo allegato che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO38_1_DPR_207_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

art. 1 finalità e modalità procedimentali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti esclusivamente dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
2. Il procedimento contributivo è a titolarità regionale. Ai sensi del comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2015 l'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi di ricezione e valutazione delle domande.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL e di aria propanata.
2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all'articolo 3 comma 1.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata addebitati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa
2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1.
3. Ogni intestatario delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile.

art. 4 cumulabilità

1. Il contributo è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statati e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito.

art. 5 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di euro 1,27 a metro cubo erogato alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

art. 6 presentazione della domanda

1. I Comuni sono tenuti a pubblicare un avviso con cui informano la cittadinanza circa le modalità ed i termini di presentazione delle domande a valere sul presente regolamento.
2. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli aspiranti beneficiari i Comuni sono tenuti a pubblicare l'avviso per la presentazione delle domande il giorno di entrata in vigore del presente regolamento. La presentazione della domanda deve avvenire entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.
3. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'utenza al Comune presso il quale la stessa è attiva ed è consegnata esclusivamente a mano.
4. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'addetto incaricato.
5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, in regola con le disposizioni in materia di bollo, è sottoscritta dal titolare dell'utenza a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
    a) Copia delle fatture relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati nel periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014 e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza
    b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la titolarità dell'utenza in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa ;
    c) Copia del documento di identità del sottoscrittore
7. Sono inammissibili le domande pervenute oltre i termine di cui al comma 2 del presente articolo.

art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

1. La Regione dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 8 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Gli adempimenti successivi alla presentazione delle domande in capo ai singoli Comuni, ai fini della tempestiva adozione della graduatoria ed al conseguente impegno delle risorse, sono definiti in apposito decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.
3. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 3 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.
5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. Contestualmente alla concessione si provvede all'approvazione della rendicontazione ed alla liquidazione del contributo.

art. 9 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
   c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

art. 10 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 11 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalle fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 4, commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

TIMBRO PROTOCOLLO

ORA ARRIVO

MARCA DA BOLLO

Al
COMUNE DI ___________________________
Via

Il/La sottoscritto/a ____, in qualità di titolare dell'utenza n. ______________________ attiva in Comune di _________________ per la fornitura di gas combustibile fornito da ENI spa a favore dell'edificio di civile abitazione sito in piazza/via___________________________________ n. civico_______, codice fiscale______________________

Visto l'articolo 4, commi da 16 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 4, commi da 16 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 a sollievo degli oneri sostenuti dal 1/1/2014 al 31/12/2014 per i consumi rilevati a carico dell'utenza sopra identificata.

Il contributo richiesto è pari ad euro ______________________ (€ 1,27 x_____________ mc addebitati nel periodo di riferimento)

Il sottoscritto comunica che ai fini dell'accreditamento del contributo, il versamento dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente:

INTESTATARIO:

CONTO CORRENTE APERTO PRESSO:

AGENZIA:

CODICE IBAN:

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che:

- il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo
- il sottoscritto è il titolare dell'utenza sopra specificata per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa ;

Il sottoscritto dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di variazioni successive.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) Copia delle fatture delle forniture attestanti i metri cubi erogati nel periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data ________________________ Firma ________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_SO38_1_DPR_208_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2, commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
VISTO il "Regolamento riguardante i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione , restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 come modificato dall'art. 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1931 del 1 ottobre 2015;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 1386/SG del 7 ottobre 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1931 del 1 ottobre 2015;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento riguardante i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione , restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 come modificato dall'art. 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO38_1_DPR_208_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 14/2012, i beneficiari del contributo sono i Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Per i comuni parzialmente montani l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina web

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/.

2. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per interventi localizzati nel territorio montano della regione. Gli interventi proposti da Comuni parzialmente montani potranno essere ammessi a finanziamento solamente se interamente ricadenti in area montana.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti lavori:
   a) di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete;
   b) di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;
   c) di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 14/2012, possono essere finanziati anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrono parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.
3. Ogni Comune, a pena di esclusione, può presentare una sola domanda di contributo a valere su uno soltanto degli interventi di cui al comma 1.
4. Gli interventi di cui al comma 1 lett. b) e c) devono essere riferiti ad un solo edificio, a pena di esclusione.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:
   a) lavori a misura e a corpo;
   b) opere, condutture e manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni";
   c) rilievi, accertamenti e indagini;
   d) allacciamenti ai pubblici servizi;
   e) imprevisti nel limite previsto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
   f) accantonamenti di legge;
   g) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
   h) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
   i) eventuali spese per pubblicità di gara;
   j) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
   k) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;
   l) imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono ammissibili secondo la disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
3. L'IVA è ammissibile solo se definitivamente sostenuta dal beneficiario.

art. 5 cumulabilità

1. Il contributo è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statati e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

art. 6 ammontare del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 14/2012, il contributo è concesso nella misura massima di euro 100.000,00, e fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Se la spesa ammissibile supera l'importo di euro 100.000,00, la quota eccedente è a carico del Comune richiedente. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e con l'impegno a finanziare la parte residua con fonti di finanziamento diverse.
3. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento della spesa ammissibile, con ulteriori risorse che si rendano disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

art. 7 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna, Via Sabbadini 31, Udine (c.a.p. 33100), entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, le domande sono presentate entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge regionale 14/2012 e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 7/2000";
2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.
3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
   a) inviata dall'indirizzo PEC del Comune richiedente;
   b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scanerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.
5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
   a. relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori (con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto definitivo), sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune;
   b. dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'area o immobile oggetto di intervento (ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative);
   c. relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune;
   d. autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
   e. fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
7. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli Comuni interessati le necessarie integrazioni nel caso di eventuali carenze nella documentazione allegata alla domanda.

art. 8 termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. L'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo avviene entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 9 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresì indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 10.
4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento.

art. 10 criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:
    a) Comuni ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il Comune proponente l'intervento:
        1) Zona A punti 1
        2) Zona B punti 3
        3) Zona C punti 5

        La presenza di centri abitati facenti parte del Comune e rientranti in zone diverse da quella in cui è classificato il Comune stesso non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio, neppure nel caso in cui l'intervento venga realizzato all'interno del centro abitato.

        I comuni montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale 3303/2000 verranno comunque considerati come appartenenti alla zona A di svantaggio socio-economico.
    b) Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino ad un massimo di dieci punti:
        1) Interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative punti 4;
        2) Interventi a protezione degli utenti deboli della strada mediante la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e l'installazione di impianti semaforici di attraversamento a chiamata punti 2;
        3) Interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento delle infrastrutture a rete esistenti, in particolare rifacimento fognature punti 2;
        4) Interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica punti 1;
        5) Interventi che interessano siti di Natura 2000 e parchi e riserve naturali regionali punti 1;
    c) Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino ad un massimo di dieci punti:
        1) Interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico dell'edificio punti 4;
        2) Interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asilo nido punti 3;
        3) Interventi di messa a norma degli impianti esistenti punti 2;

4) Interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali punti 1.

d) interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino a un massimo di dieci punti:
   1) Interventi di riqualificazione energetica, così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.2. punti 2;
   2) Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera b) punti 5;
   3) Interventi di ristrutturazione importante di primo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera a) punti 10.

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

art. 11 termini di approvazione progetto definitivo, inizio ed ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 56 comma 1 della legge regionale 14/2002 il termine per l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente competente sarà indicato nel decreto di concessione in coerenza con quello indicato nel cronoprogramma dell'opera presentato congiuntamente alla domanda da parte del beneficiario.
2. I termini di inizio e fine dei lavori, ai sensi dell' articolo 68 comma 5 della legge regionale 14/2002, sono fissati nel decreto di concessione del contributo.
3. Il termine di rendicontazione, ai sensi dell' articolo 62 comma 1 della legge regionale 14/2002, è fissato nel decreto di concessione del contributo.
4. Il termine per l'inizio dei lavori può essere prorogato su istanza del beneficiario per le seguenti motivazioni, adeguatamente motivate:
   a) Mancato rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti;
   b) Mancato decorso del termine previsto per la stipula del contratto dall'articolo 11 comma 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
   c) Avverse condizioni atmosferiche;
   d) Rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità.
5. La data di fine lavori è tempestivamente comunicata dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
6. Il termine di cui ai comma 4 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, o rideterminato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002, su motivata istanza del beneficiario.

art. 12 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.
2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.

art. 13 modifiche all'intervento

1. Le modifiche all'intervento finanziato sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e da una relazione illustrativa della modifica stessa se incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 14 rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del comune beneficiario a titolo di acconto, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento per le seguenti fattispecie:
   a) Progettazione
   b) Lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta la liquidazione del contributo e la successiva erogazione dell'acconto o del saldo.
3. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.
4. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dall'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

art. 15 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato avvio dei lavori entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo in assenza di istanza di proroga da parte del Comune beneficiario e per i soli motivi di cui all'articolo 11 comma 4;
   c) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
   d) realizzazione dell'intervento in palese difformità rispetto ai punteggi assegnati ai sensi dell'articolo 10 comma 2;
   e) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12, comma 1;
   f) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
   g) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.
3. L'Amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
   a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
   b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

art. 16 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 17 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 10 comma 2, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera d), in caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto al punteggio stesso.

art. 18 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:
   a) legge regionale 7/2000;
   b) legge regionale 14/2002;
   c) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

art. 19 disposizione transitoria

1. Limitatamente ai procedimenti di cui alla graduatoria approvata con delibera della Giunta regionale n. 1893 del 31 ottobre 2012, ancora in corso, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)" emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

art. 20 abrogazione

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 7, comma 5)

MODELLO DI DOMANDA
per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a ____ , in qualità di legale rappresentante del Comune di ____ con sede legale a ___________________________________, piazza/via____________________________________ n. civico_______, codice fiscale______________________

Visto l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 per l'intervento di:

____
____

Il contributo richiesto è pari ad euro ______________________ per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il Comune rappresentato è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e che l'intervento ricade in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) come previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 14/2012 e dal relativo regolamento.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) Relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
b) Dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'area o immobile oggetto di intervento (ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative);
c) Relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata;
d) Autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
e) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data ________________________ Firma ________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Allegato B
(riferito all'articolo 7, comma 6, lettera c))

Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10

Il/La sottoscritto/a ____ , in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di ____ con sede legale a ___________________________________, piazza/via___________________________________ n. civico_______, codice fiscale_______________________

ATTESTA

che il summenzionato progetto è dotato delle caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10 del regolamento.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Per la tipologia di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, barrare le caselle :

CRITERI DI VALUTAZIONE		
N.	**Descrizione**	**Punteggio complessivo**
1	Interventi insistenti in comune ricadente nella zona di svantaggio socio economico : ☐ Zona A – punti 1 ☐ Zona B – punti 3 ☐ Zona C – punti 5	Max 5 punti
2	Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati: ☐ interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative punti 4; ☐ interventi a protezione degli utenti deboli della strada mediante la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e l'installazione di impianti semaforici di attraversamento a chiamata punti 2; ☐ interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento delle infrastrutture a rete esistenti, in particolare rifacimento fognature punti 2. ☐ interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica punti 1; ☐ interventi che interessano siti di Natura 2000 e Parchi e riserve naturali regionali punti 1;	Max 10 punti
3	Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati: ☐ interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico dell'edificio punti 4; ☐ interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido punti 3; ☐ interventi di messa a norma degli impianti esistenti punti 2; ☐ interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali punti 1.	Max 10 punti
4	Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue e con l'attribuzione dei punti specificati per ogni criterio fino a un massimo di dieci punti: ☐ Interventi di riqualificazione energetica, così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.2. punti 2; ☐ Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera b) punti 5; ☐ Interventi di ristrutturazione importante di primo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera a) punti 10.	Max 10 punti

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

Descrivere compiutamente le caratteristiche dell'intervento ai fini della determinazione dei punteggi:

Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete

Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà

Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.

Ad integrazione di quanto sopra specificato si allega la seguente **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:**

1 **Interventi insistenti in comune parzialmente montano**: presentare planimetria con individuazione dell'area di intervento.

2 **Interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete**:

- □ interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la proprietà dell'immobile
- □ interventi che interessano siti di Natura 2000 e Parchi e riserve naturali regionali: presentare planimetria con individuazione dell'area tutelata nella quale ricade l'intervento e denominazione della stessa

3 **Interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà**:

- □ interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la destinazione d'uso dell'edificio;
- □ interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la destinazione d'uso dell'edificio

4 **Interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi:**

- □ Interventi di riqualificazione energetica, così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.2: presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la presenza dei requisiti per la definizione dell'intervento di riqualificazione energetica ai sensi citato decreto ;
- □ Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" nell'Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera b): presentare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la presenza dei requisiti per la definizione dell'intervento di ristrutturazione importante di secondo livello ai sensi citato decreto

☐ Interventi di ristrutturazione importante di primo livello così come classificati dal Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” nell’Allegato 1 al punto 1.4.1, comma 3 lettera a) presentare dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 attestante la presenza dei requisiti per la definizione dell’intervento di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi citato decreto.

Data

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Timbro e firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali